



OGGETTO: Circolare 13.2013

Seregno, 6 giugno 2013

DVR - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Fino al 31 maggio 2013, i datori di lavoro che occupavano fino a 10 lavoratori potevano anche autocertificare di aver effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, senza necessariamente essere in possesso del relativo documento di valutazione. Dal **1 Giugno 2013** anche queste aziende devono dotarsi del DVR, elaborato secondo i criteri stabiliti dagli Artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche.

Che cosa è il DVR - Il DVR è una relazione che deve essere elaborata dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente (se nominato) previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Deve contenere:

- una relazione sulla valutazione di tutti i potenziali rischi per la sicurezza e la salute durante le attività lavorative nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- le indicazioni delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- il programma delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli generali di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze certificate e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile designato del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi;
- l'individuazione esatta delle specifiche mansioni che eventualmente espongono i lavoratori che le ricoprono a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata e certificata formazione oltre che addestramento.

Chi è obbligato - Tutte le aziende, anche ditte individuali e liberi professionisti, che abbiano alle proprie dipendenze anche un solo lavoratore, sono obbligate alla predisposizione del Documento di valutazione dei rischi. Sono considerati lavoratori anche i soci, i lavoratori a progetto, i lavoratori stagionali, gli stagisti, i coadiuvanti, o coloro i quali effettuano formazione anche a titolo di apprendistato o gratuito presso la sede dell'azienda. La redazione e la presenza di un DVR a norma ed aggiornato in azienda si configura altresì come obbligo per l'accesso ad agevolazioni e benefici contributivi nel caso di particolari tipologie di assunzione.

Data certa - Il documento redatto a conclusione della valutazione deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS o RLST) e dal Medico Competente, ove nominato.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Aggiornamento del DVR - Non esiste un obbligo periodico di revisione ed aggiornamento del documento. La conseguente nuova valutazione dei rischi andrà eseguita in occasione di ogni modifica del processo produttivo, dell'organizzazione generale del lavoro interno ed in caso di infortuni gravi.

Sanzioni - Le irregolarità riscontrate in sede di compilazione del DVR sono sanzionate come segue:

- per omessa redazione del DVR è previsto l'arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 ad € 6.400;
- per incompleta redazione del DVR, a seconda delle omissioni, da € 1.000 ad € 4.000.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti di Vostro interesse.

Studio Commercialista Associato Contrino